

REPUBBLICA ITALIANA

**BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE LIGURIA**

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: www.regione.liguria.it
E-mail: abbonati@regione.liguria.it
E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo € 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: € 160,00 - Parte I: € 40,00 - Parte II: € 80,00 - Parte III: € 40,00 - Parte IV: € 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di e. 0,13 per fasciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione e. 5,00 - Testo e. 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO
Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DCB Avellino - n. 180/2005"

PARTE PRIMA

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n.32

SOMMARIO**LEGGE REGIONALE 16 Aprile 2013 N. 11**

Ulteriori disposizioni di adeguamento e manutenzione di norme aventi carattere finanziario ed istituzionale.

pag. 2

LEGGE REGIONALE 16 APRILE 2013 N. 11

Ulteriori disposizioni di adeguamento e manutenzione di norme aventi carattere finanziario ed istituzionale.

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Modifica all'articolo 7 bis della legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (Costruzioni in zone sismiche - Deleghe e norme urbanistiche particolari))

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 7 bis della l.r. 29/1983 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente:
"3 bis. La Provincia, in relazione alle funzioni di cui alla presente legge, può stabilire l'applicazione di spese istruttorie, determinate sulla base di criteri definiti dalla Giunta regionale."

Articolo 2

(Modifica all'articolo 26 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 50 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2013))

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 50/2012, è inserito il seguente:
"2 bis. La Giunta regionale assume il provvedimento di cui all'articolo 5 bis, lettere a), b) e c), della l.r. 29/1983 e successive modificazioni ed integrazioni entro il 30 settembre 2013. Decorso tale termine i lavori relativi agli interventi di cui all'articolo 6 bis, comma 1, della l.r. 29/1983 e successive modificazioni ed integrazioni sono sempre soggetti all'autorizzazione sismica di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modificazioni ed integrazioni."

Articolo 3

(Interpretazione autentica dell'articolo 26 della l.r. 50/2012)

1. Il comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 50/2012 è da intendersi nel senso che le disposizioni di cui agli articoli 6, 6 bis, 7 e 7 bis della l.r. 29/1983 e successive modificazioni ed integrazioni sono sospese fino all'adozione del provvedimento di cui all'articolo 5 bis, comma 1, lettere a), b) e c), della medesima legge.

Articolo 4

(Modifiche alla legge regionale 12 aprile 2011, n. 7 (Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle comunità montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione))

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 7/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:
"3 bis. In relazione alle funzioni amministrative ed organizzative connesse alle attività di cui al comma 3, la Giunta regionale può con proprio provvedimento assentire in concessione, senza corrispettivo ed in assenza di oneri diretti ed indiretti a carico della Regione,

automezzi di proprietà regionale ad enti pubblici ovvero a soggetti privati che operano senza fini di lucro, da utilizzare nel rispetto di quanto stabilito dalla stessa Giunta regionale.”.

2. Al comma 11 dell'articolo 9 della l.r. 7/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “un unico liquidatore regionale” sono sostituite dalle seguenti: “uno o più liquidatori dipendenti regionali”.

Articolo 5

(Autorizzazione alla Giunta regionale all'accesso alle anticipazioni di somme previste dal decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali))

1. La Giunta regionale è autorizzata ad accedere alle anticipazioni di somme previste dal d.l. 35/2013.

Articolo 6

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 16 aprile 2013

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 16.04.2013 N. 11

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Ufficio Assemblea del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *La I e II Commissione consiliare, nella seduta congiunta del 1° marzo 2013, ai sensi dell'articolo 86, comma 5, del Regolamento interno, hanno concordato lo stralcio dal disegno di legge n. 264 del 20 febbraio 2013 degli articoli 3, 6 e 7 e degli emendamenti presentati dalla Giunta regionale;*
- b) *il disegno di legge, contenente gli articoli stralciati e gli emendamenti presentati dalla Giunta, è stato presentato al Consiglio regionale in data 4 marzo 2013, dove ha acquisito il numero d'ordine 268;*
- c) *è stato riassegnato alla I e II Commissione consiliare, in seduta congiunta, ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio ed alla VI Commissione consiliare per il parere di cui all'articolo 84, comma 1, in data 4 marzo 2013;*
- d) *la VI Commissione consiliare ha espresso parere favorevole, all'unanimità, sul disegno di legge e sugli emendamenti per la parte di competenza nella seduta del 13 marzo 2013;*
- e) *la I e II Commissione consiliare si sono espresse favorevolmente all'unanimità, nella seduta congiunta del 15 aprile 2013;*
- f) *è stato esaminato ed approvato all'unanimità dal Consiglio regionale nella seduta del 16 aprile 2013;*
- g) *la legge regionale entra in vigore il 18 aprile 2013.*

2. NOTE AGLI ARTICOLI

Note all'articolo 1

- *La legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 è pubblicata nel B.U. 10 agosto 1983, n. 32.*

Note all'articolo 2

- *La legge regionale 21 dicembre 2012, n. 50 è pubblicata nel B.U. 27 dicembre 2012, n. 25;*
- *il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è pubblicato nella G.U. 20 ottobre 2001, n. 245, S.O.*

Note all'articolo 4

- *La legge regionale 12 aprile 2011, n. 7 è pubblicata nel B.U. 13 aprile 2011, n. 7.*

Note all'articolo 5

- *Il decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 è pubblicato nella G.U. 8 aprile 2013, n. 82.*

3. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Direzione Centrale Risorse Strumentali, Finanziarie e Controlli – Servizio Staff della Direzione Centrale Risorse Strumentali, Finanziarie e Controlli e Affari Giuridici.